



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

**Posteitaliane**

## CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA PRIMA MISURA ECONOMICA DI IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE COLPITA DA EVENTI CALAMITOSI IN EMILIA ROMAGNA

TRA

**Dipartimento della Protezione Civile** - Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale in Roma, Via Ulpiano n. 11, C.A.P. 00193, codice fiscale 97018720587 nella persona del dott. Gaetano Mignone, Coordinatore del Servizio trattamento economico, giusta delega del Capo del Dipartimento rep. n. 1644 del 15 giugno 2023, (di seguito il “**Dipartimento**”),

E

**Poste Italiane S.p.A.**- anche nell'interesse del Patrimonio BancoPosta, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.A.P. 00144, Capitale Sociale di € 1.306.110.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e C.F. n. 97103880585, P. IVA 01114601006, nella persona di Jean Thomas Sauerwein, nella sua qualità di Responsabile Vendita Finanziaria e Assicurativa e Procuratore, giusta procura rep. n.54451 del 29/10/2020, elettivamente domiciliato ai fini della presente Convenzione ove sopra (di seguito “**Poste**”)

D'ora innanzi, congiuntamente, definite le “Parti” o, “singolarmente”, la “Parte”

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 concernente “Codice della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 25, comma 2, lettera c), che prevede che, nei casi in cui venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, con le ordinanze di protezione civile è possibile disporre, tra l'altro, “*all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità*”;

VISTO il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione



civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito, a partire della serata del giorno 1° maggio 2023, il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e con la quale è stato disposto un primo stanziamento di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per fare fronte alle prime e maggiormente urgenti necessità;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio, sono stati estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 e con la quale è stato disposto un ulteriore stanziamento di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023 n. 992 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena";

VISTO in particolare l'art. 3, comma 3 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023 n. 992, con il quale si stabilisce che "*Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli*



*derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;*

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 maggio 2023 n. 997 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023 n. 999 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;
- VISTO in particolare, l'articolo 1, della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 31 maggio 2023 n. 999, con il quale si dispone che *“In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione per fronteggiare le più urgenti necessità previste dall'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione dell'eccezionale impatto degli eventi alluvionali di cui in premessa, il Commissario delegato, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, è autorizzato a riconoscere ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un'unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di 5.000,00 euro per:*
- a) il ripristino, anche parziale, dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa;*
  - b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione di cui alla lettera a);*
  - c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione di cui alla lettera a) o delle sue pertinenze;*



- d) *gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;*
- e) *la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all'interno della abitazione di cui alla lettera a), allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana.”;*

VISTO il comma 2, del citato articolo 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 31 maggio 2023 n. 999, il quale stabilisce che *“Il contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto, altresì, per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell'edificio. In tal caso il contributo è richiesto dall'amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato. In un edificio possono verificarsi, contestualmente, le fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo”;*

VISTO il comma 4 del citato articolo 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 31 maggio 2023 n. 999, il quale stabilisce che *“All'importo massimo concedibile di cui al comma 1 è aggiunto un ulteriore contributo forfettario di 750,00 euro a titolo di concorso alle spese relative alla perizia di cui all'articolo 2, la cui presentazione non è necessaria ai fini del riconoscimento del contributo previsto dal comma 1”;*

VISTO il comma 14 del citato articolo 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 31 maggio 2023 n. 999, il quale stabilisce che *“Attesa la situazione di eccezionale disagio in cui versano le comunità interessate a causa della diffusione e persistenza dei fenomeni di cui in premessa, in ragione della necessità di procedere tempestivamente all'attivazione e gestione della misura di cui al presente articolo, per l'affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall'articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'articolo 3, comma 3 dell'OCDPC n. 992 del 2023”;*

VISTO il decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61 recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;*



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

Posteitaliane

- VISTO in particolare, il comma 2 dell'articolo 19 del predetto decreto n. 61/2023 il quale stabilisce che *“Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo”*;
- VISTA la Determina del Capo del Dipartimento della protezione civile n. rep. 1634 del 14 giugno 2023 con la quale è stato affidato a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 il servizio per l'erogazione della prima misura economica di immediato sostegno alla popolazione colpita da eventi calamitosi in Emilia-Romagna, per un corrispettivo massimo di euro 12.000,00, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione;
- CONSIDERATO che Poste è il fornitore del servizio universale di cui al D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e svolge - ex lege - attività di BancoPosta ed opera, anche tramite le società del Gruppo Poste, nel settore della corrispondenza e della logistica, nonché nel settore dei servizi finanziari, anche on-line e di pagamento, tramite canali tradizionali e digitali;
- CONSIDERATO che Poste dispone di piattaforme tecnologiche, logistiche e fisiche integrate ed è dotata di una rete capillare di oltre n. 12.000 Uffici Postali presenti su tutto il territorio nazionale;
- CONSIDERATO che Poste, ai sensi dell'art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011 n. 10, e ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia, con delibera dell'Assemblea straordinaria del 14 aprile 2011 ha costituito un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta come disciplinata dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., denominato *“Patrimonio BancoPosta”*, a cui vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività, ivi incluso il presente atto;



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

Posteitaliane

CONSIDERATO che Poste, consapevole del proprio ruolo di responsabilità a supporto dello sviluppo del Paese, ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l'amministrazione pubblica è impegnata;

CONSIDERATO che Poste ha sottoscritto il contratto di programma 2020-2024 con il Ministero dello sviluppo economico che disciplina, tra l'altro, la possibilità su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni centrali e territoriali di rendere disponibili diverse soluzioni in considerazione della rete di prossimità degli uffici postali anche in ambiti territoriali con scarsa densità abitativa e che garantiscono: i) accessibilità e assenza di discriminazioni territoriali; ii) riservatezza delle informazioni e sicurezza dei processi; iii) accettazione delle istanze e recapito postale su tutto il territorio nazionale; iv) obiettivi di qualità uniformi a livello nazionale; v) riconoscimento forte del destinatario (ove richiesto dal servizio);

CONSIDERATO che Poste è sottoposta ai previsti controlli di Banca d'Italia, AGCOM e Consob;

CONSIDERATO che Poste garantisce i criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica;

CONSIDERATO che Poste, nell'ambito dell'attività di BancoPosta offre sia il bonifico SEPA su conto corrente bancario, conto corrente postale o libretto postale sia lo strumento di pagamento denominato bonifico domiciliato quale soluzione proprietaria, veloce e sicura, per i Clienti che hanno necessità di effettuare erogazione di contributi in contanti a favore di beneficiari anche non titolari di un conto corrente, che consente la riscossione in circolarità presso tutti gli uffici postali;

CONSIDERATO che con Poste è stato già definito e testato un processo ed individuata una procedura per la trasmissione dei flussi dispositivi per l'erogazione di contributi a favore delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto;



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

Posteitaliane

CONSIDERATO che a tal fine e per detti motivi, il Dipartimento ha individuato Poste quale soggetto idoneo a prestare, in via d'urgenza, i servizi di erogazione della prima misura economica di immediato sostegno di cui sopra;

CONSIDERATO che la prima misura economica di immediato sostegno di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023 n. 999, è destinata ad una platea che è possibile stimare, allo stato, in non più di 40.000 potenziali nuclei familiari, sulla base delle rilevazioni del numero massimo dei soggetti evacuati effettuate nell'ambito del Comitato Operativo Nazionale della protezione civile, riunito in seduta permanente dal 16 maggio 2023;

CONSIDERATO che la prima misura economica di immediato sostegno alla popolazione colpita è riconosciuta entro la somma massima di 5.000,00 euro per ciascun nucleo familiare che abbia avuto la dimora principale, abituale e continuativa in una unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile ovvero per le parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell'edificio;

CONSIDERATO che la citata misura economica è erogata in due tranches: un acconto di 3.000,00 euro e un successivo saldo, fino ad un massimo di ulteriori 2.000,00 euro, oltre all'eventuale integrazione di 750,00 euro a titolo di contributo forfettario per le spese connesse con l'acquisizione della perizia sui danni subiti di cui all'articolo 2 della citata OCDPC n. 999 del 2023, per danni eccedenti l'importo di 5000 euro;

CONSIDERATO che il numero delle erogazioni della prima misura economica di immediato sostegno è, quindi, stimabile, allo stato, in un massimo di 80.000;

CONSIDERATO che il ricorso al bonifico domiciliato è individuato quale soluzione residuale cui ricorrere solo nei limitati casi di indisponibilità di altri strumenti finanziari tracciabili e che, pertanto, è stimabile non possa riguardare, allo stato, più del 10% del totale dei nuclei familiari beneficiari come sopra quantificati;

CONSIDERATO che le Parti intendono procedere alla stipula della presente convenzione (d'ora innanzi, la "Convenzione") allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti, anche economici, definendo le procedure e le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della Convenzione.

Tutto ciò visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### **PREMESSE**

I visti e i considerata costituiscono, unitamente agli allegati di seguito elencati, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- Allegato 1 "Documento tecnico";
- Allegato 2 "Tracciato Record Bonifici SEPA verso conti correnti bancari, postali o libretti postali muniti di codice IBAN";
- Allegato 3 "Tracciato Record Rendicontazione Bonifici SEPA verso conti correnti bancari, postali o libretti postali muniti di codice IBAN";
- Allegato 4 "Tracciato Record Bonifici Domiciliati";
- Allegato 5 "Tracciato Record Rendicontazione Bonifici Domiciliati";

## **ARTICOLO 2**

### **OGGETTO**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Dipartimento affida a Poste il servizio per l'erogazione della prima misura economica di immediato sostegno, mediante bonifico SEPA su conto corrente bancario, conto corrente postale o libretto postale e, come ipotesi residuale mediante bonifico domiciliato per l'erogazione in contanti per coloro che risultino privi di uno degli strumenti di cui sopra (di seguito, il "Servizio").

L'analitica e dettagliata descrizione delle attività è contenuta nell'Allegato 1 "Documento tecnico". Le attività di cui all'Allegato 1 potranno essere modificate, d'intesa fra le Parti, per specifiche esigenze derivanti dalla natura dell'emergenza.

### **ARTICOLO 3**

#### **DURATA**

La Convenzione sarà valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione e sino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, come integrata dalla successiva delibera del 23 maggio 2023, ed è subordinata alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Le Parti, comunque, fin d'ora concordano che, qualora le attività non siano completamente esaurite alla data di scadenza della Convenzione, le stesse potranno proseguire fino al loro esaurimento.

Eventuali proroghe o rinnovi costituiranno oggetto di negoziazione fra le Parti.

### **ARTICOLO 4**

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEL SERVIZIO**

Nell'esecuzione delle attività, Poste si avvarrà della propria rete unitaria e capillare/infrastruttura anche tecnologica, che è articolata anche in virtù di prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti, pure con unità produttive interne al Gruppo Poste Italiane. Ferma restando la responsabilità di Poste, questa, nell'esecuzione delle attività descritte nella Convenzione, potrà avvalersi anche di società facenti parte del Gruppo Poste Italiane. Il Dipartimento provvederà a trasferire a Poste, in una o più tranches, sul ccp: IT81U0760103200001066345834 le risorse necessarie all'emissione dei bonifici e dei bonifici domiciliati.

Poste si impegna a disporre i pagamenti per l'acconto e il saldo ai beneficiari entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei dati da parte del Dipartimento della protezione civile.

Allo scadere dello stato di emergenza, le eventuali risorse residue riferibili a disposizioni non erogate verranno riversate sul conto di tesoreria unica n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva riassegnazione al competente capitolo del bilancio del Dipartimento della Protezione Civile.

## **ARTICOLO 5**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, le Parti - Dipartimento di Protezione Civile e Poste Italiane S.p.A. - ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Titolari autonomi", nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito "GDPR") e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, normativa applicabile in materia di protezione dati personali.

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata della presente Convenzione le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto/accordo, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

## **ARTICOLO 6**

### **RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano a mantenere riservate, anche oltre la scadenza della presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni, le notizie, le informazioni, la documentazione e i dati comunicati o di cui venissero comunque a conoscenza in virtù della Convenzione stessa e relativi alle rispettive

organizzazioni, strutture, alle attività tecniche e commerciali di cui venissero a conoscenza, in qualsiasi forma, a seguito della presente Convenzione (le “Informazioni Riservate”).

Al fine di ottemperare correttamente alla previsione di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a comunicare tutte le Informazioni Riservate esclusivamente ai soggetti autorizzati e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione della presente Convenzione, rendendoli edotti del carattere riservato delle informazioni medesime che siano previamente vincolati da apposito ed idoneo obbligo di riservatezza.

Ciascuna delle Parti, per quanto di competenza, si impegna a rispettare quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 31 maggio 2023 n. 999, in particolare, il trattamento dei dati personali comuni dei nuclei familiari aventi dimora principale, stabile e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non abitabile è effettuato per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del contesto emergenziale di cui in premessa e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità. Al termine della specifica esigenza, i suddetti dati personali comuni sono cancellati dai soggetti diversi dal titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

## **ARTICOLO 7**

### **CORRISPETTIVI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Per le attività di cui alla presente Convenzione, il Dipartimento corrisponderà a Poste il corrispettivo di euro 0,05 per singolo bonifico SEPA su conto corrente bancario, conto corrente postale o libretto postale e per singolo bonifico domiciliato di euro 1,00, entrambi comprensivi anche del SMS gratuito per ciascun invio, per un importo massimo stimato pari ad euro 12.000,00.

L’importo di euro 0,05 per singolo bonifico SEPA e di euro 1,00 per singolo bonifico domiciliato è esente Iva ai sensi dell’articolo 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633/1972.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con addebito diretto sul conto corrente di servizio IBAN: IT81U0760103200001066345834 sulla base dei flussi dispositivi trasmessi.

## **ARTICOLO 8**

### **VARIAZIONI E ADEGUAMENTI**

Le Parti si impegnano a definire, con successivi accordi, le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del Servizio, ivi comprese le modifiche alle specifiche tecniche ed agli standard di colloquio apportate nel corso della vigente Convenzione, che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza delle eventuali nuove procedure tenendo conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure stesse.

In relazione a tali variazioni potranno essere concordati nuovi corrispettivi.

## **ARTICOLO 9**

### **RESPONSABILITA'**

Poste si riterrà e sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità nell'erogazione del Servizio e nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, purché, nell'espletamento delle proprie attività, abbia agito usando l'ordinaria diligenza di cui al combinato disposto degli articoli 1176 e 1218 del codice civile. Poste è responsabile della corretta esecuzione del Servizio, fermo quanto previsto nell'allegato 1.

Altresì, Poste non assume alcuna responsabilità per qualunque eventuale disservizio e/o anomalia che possano verificarsi nell'erogazione del Servizio e nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione dovuti a caso fortuito o dipesi da cause di forza maggiore, ovvero dipendenti da qualunque altra causa a Poste non direttamente imputabili.

## **ARTICOLO 10**

### **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Le norme applicabili alla Convenzione sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

Tutte le questioni relative all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione e degli allegati che non venissero risolte bonariamente tra le Parti verranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

## ARTICOLO 11

### NULLITA' PARZIALE

Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la Convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

## ARTICOLO 12

### TRATTATIVE

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione – la quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti - è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l'art. 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

## ARTICOLO 13

### RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI

Poste nomina come proprio rappresentante in relazione alla Convenzione con il compito di supervisione e gestione delle attività e degli obblighi previsti dalla presente Convenzione per tutta la sua durata di validità e fino alla sua estinzione Jean Thomas Sauerwein. Per il Dipartimento, il referente della convenzione è il responsabile unico del procedimento, dott. Roberto Bruno Mario Giarola, Direttore dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso. Entrambi i soggetti, di seguito definiti i “**Rappresentanti**”.

Ciascuna Parte garantisce che il proprio Rappresentante sia munito di livelli di preparazione professionale e di esperienza adeguati in riferimento alla peculiarità ed al contenuto dell'attività di cui alla Convenzione.

I Rappresentanti avranno il compito di valutare eventuali aggiornamenti e modifiche che si rendessero necessari e/o opportuni da apportare alla Convenzione, discutere circa le eventuali situazioni di non conformità che dovessero essere riscontrate nonché rappresentare, in prima istanza, all'altra Parte,

qualsiasi problematica legata agli aspetti economici, amministrativi e operativi connessi alla Convenzione.

Ciascuna Parte potrà sostituire il proprio Rappresentante previa comunicazione all'altra Parte.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r. o via PEC, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna delle

Parti all'altra:

**Per il Dipartimento:**

[protezionecivile@pec.gov.it](mailto:protezionecivile@pec.gov.it)

**Per Poste:**

[mipa-cfa@pec.posteitaliane.it](mailto:mipa-cfa@pec.posteitaliane.it)

#### **ARTICOLO 14**

#### **CONDOTTE ETICHE**

Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, dichiarano di conformarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e, nell'attuazione della presente Convenzione, si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza, non ammettendo né intraprendendo alcuna forma di corruzione, e dichiarano, altresì, di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

Poste dichiara di essersi dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico, nonché della Politica Integrata del Gruppo, disponibili sul sito [www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it).

Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni del citato D.P.R. configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

**Posteitaliane**

## **ARTICOLO 15**

### **REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione - della quale formano parte integrante le premesse ed i documenti allegati - è soggetta ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

Le spese di registrazione, ove effettuata, sono a carico di Poste.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Poste Italiane Spa

*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente dal legale rappresentante*